

RiMe

Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea

ISSN 2035-794X

numero 10, giugno 2013

L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel bassomedioevo: servi e cittadini

Gavina Costantino

DOI: 10.7410/1060

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea
Consiglio Nazionale delle Ricerche
<http://rime.to.cnr.it>

Direttore responsabile

Antonella EMINA

Direttore editoriale

Luciano GALLINARI

Segreteria di redazione

Esther MARTÍ SENTAÑES

Comitato di redazione

Grazia BIORCI, Maria Eugenia CADEDDU, Monica CINI, Alessandra CIOPPI,
Yvonne FRACASSETTI, Raoudha GUEMARA, Maurizio LUPO,
Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE, Maria Giuseppina MELONI,
Sebastiana NOCCO, Michele M. RABÀ, Riccardo REGIS, Oscar SANGUINETTI,
Giovanni SERRELI, Giovanni SINI, Luisa SPAGNOLI, Patrizia SPINATO BRUSCHI,
Massimo VIGLIONE, Isabella Maria ZOPPI

Comitato scientifico

Luis ADÃO DA FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO,
Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI,
Miguel Ángel DE BUNES IBARRA, Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI,
Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO, Michela NACCI, Emilia PERASSI,
Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ i CURULL, Gianni VATTIMO,
Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

Comitato di lettura

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a referee, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

Responsabile del sito

Claudia FIRINO

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)

Direzione: via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO - I

Tel. +39 011670 3790 - Fax +39 0118124359

Segreteria editoriale: via G.B. Tuveri 128 - 09129 CAGLIARI - I

Telefono: +39 0704036 35 / 70 - Fax: +39 070498118

Redazione: rime@isem.cnr.it (invio contributi)

Indice

Ringraziamenti

- Antonio Forci - Maria Giuseppina Meloni
En nom de Nostre Senyor Deus Jhesu Christ e de Madona Santa Maria. *Lo statuto inedito di una confraternita religiosa nella Cagliari del '300* 5-56
- Manuel Joaquín Salamanca López
Alfonso de Castro y Villasante: primer archivero de Villa (Madrid) 57-89
- Andrea Corda
1974-1978: la sfida di Tuttoquotidiano alla concentrazione editoriale in Sardegna 91-125
- Lilian Pestre de Almeida
Réflexions sur les traces italiennes pour et dans une poétique antillaise: Édouard Glissant 127-154
- Andrea Corsale
Esperienze di partecipazione e sviluppo del turismo rurale fra Sardegna e Romania 155-181
- Silvia Aru
Il cammino di domestiche e "badanti". Mobilità e questioni di genere 183-212

Dossier

Le identità nella Corona d'Aragona.

Nuove linee di ricerca

a cura di

Esther Martí Sentañes

- Esther Martí Sentañes
Introduzione / Introducció 215-217
- Jesús Brufal Sucarrat
La medina andalusina de Lleida en el segle XI: Identitat i societat 219-244

Vicent Royo Pérez	
<i>La identitat col·lectiva del camperolat valencià en la Baixa Edat Mitjana</i>	245-292
Albert Reixach Sala	
«Con se degen los càrrechs supportar entre los ciutadans» <i>Administració municipal i identitat urbana a Girona (1350-1440)</i>	293-345
Chiara Mancinelli	
<i>Aproximación al análisis económico del convento del Santo Espiritu del Monte: un ejemplo de los estudios sobre la organización económica de conventos mendicantes en el marco del Mediterráneo</i>	347-370
Carolina Obradors Suazo	
<i>Council, City and Citizens. Citizenship between legal and daily experiences in 15th century Barcelona</i>	371-418
Rosa Rosciglione	
<i>La Sicilia di Ferdinando de Antequera. Il caso delle universitates siciliane</i>	419-464
Gavina Costantino	
<i>L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel basso medioevo: servi e cittadini</i>	465-486
Sara Caredda - Ramon Dilla Martí	
<i>Imagen y taumaturgia en época moderna. El culto a Salvador de Horta en la antigua Corona de Aragón</i>	487-513

Forum

Luca Lecis	
<i>La Chiesa in Africa tra evangelizzazione e inculturazione</i>	517-538

Recensioni

Grazia Biorci	
<i>La biblioteca di Alfonso II Del Carretto marchese di Finale. Libri tra Vienna e la Liguria nel XVI secolo, di Anna Giulia Cavagna, Fonti, memorie e studi del Centro Storico del Finale - 2, Finale Ligure, 2012</i>	541-543

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare formalmente i colleghi della redazione – Riccardo Condrò, Gessica Di Stefano, Claudia Firino, Maria Grazia Krawczyk e Giovanni Sini – per aver affrontato e risolto con grande professionalità e disponibilità una situazione d'emergenza creatasi durante una nostra contemporanea assenza dall'Italia per ragioni di studio. Permettendo così la regolare pubblicazione on line della Rivista.

Antonella Emina (direttore responsabile)
Luciano Gallinari (direttore editoriale)

L'identità giuridica degli ebrei di Sicilia nel bassomedioevo: servi e cittadini

Gavina Costantino

Riassunto

Il profilo giuridico degli ebrei di Sicilia compendia due differenti statuti: quello della servitù della regia Camera da un lato ed i diritti connessi alla cittadinanza dall'altro lato. I due statuti risultano conciliabili e conviventi solo considerando gli ebrei come dei cittadini "imperfetti", il cui godimento della piena cittadinanza era limitato dal peso della tradizione giuridica romano-canonica e dai vincoli stabiliti dalle consuetudini legate alla servitù della regia Camera.

Parole chiave

Ebrei, Sicilia, Medioevo, cittadinanza.

Abstract

The juridical profile of Jews of Sicily comprised two different statutes: the servitude of the royal Chamber on one side and the citizenship rights on the other. Both statutes seem compatible and coexisting only when considering Jews as "faulty" citizens, whose citizenship benefits were limited by the weight of Roman-canononic juridical tradition and by restrictions established from customs of the servitude of the royal Chamber.

Keywords

Jews, Sicily, Middle Ages, Citizenship.

Il peculiare *status* giuridico dell'ebreo nella Sicilia bassomedievale è frutto della stratificazione dei distinti apporti normativi di ascendenza romana, della canonistica, della riflessione teologica cristiana e dell'esperienza locale d'età musulmana. I differenti contributi declinarono in forme diverse un unico paradigma – tutela e subalternità al tempo stesso del gruppo ebraico – che in Sicilia si presenta sotto le categorie delle *libertates* connesse al godimento della cittadinanza ed i vincoli previsti dalla servitù della regia Camera. Tali statuti sembrerebbero apparentemente escludersi a vicenda, tuttavia, si accordavano in modo coerente, come si osserverà nelle seguenti pagine.

Era stato il diritto romano a formulare le principali restrizioni alle libertà dei giudei: l'esclusione dall'esercizio di ogni carica pubblica, il divieto di unioni miste, di fare proselitismo, di costruire nuove sinagoghe e di maneggiare armi. Queste limitazioni furono recepite e rilanciate dalla Chiesa di Roma, la quale nei secoli XII e XIII assunse verso gli ebrei l'atteggiamento mantenuto fino al XVIII-XIX secolo. Con la *Constitutio pro Iudaeis* del 1120 di Callisto II, la *Sicut Iudaeis* del 1121 di Callisto III e la *Etsi Iudaeos* del 1205 di Innocenzo III, si sancì infatti lo statuto complementare degli ebrei: quello della perpetua servitù e della protezione, ovvero si tutelava la presenza dei giudei nella società cristiana a patto di sottolinearne costantemente l'inferiorità¹. I deliberati del Concilio Lateranense IV (1215) ribadirono l'interdizione da uffici che comportassero esercizio del potere sui cristiani, la separazione fisica tra i seguaci delle due religioni, il divieto ai medici di curare i cristiani, di possedere schiavi cristiani, e di praticare l'usura; introdussero inoltre l'imposizione di un segno di riconoscimento, consistente in un cappello di singolare foggia oppure in una rotella di stoffa da apporre in maniera visibile sulla veste esterna all'altezza del petto². La riflessione teologica d'altra parte ammetteva la tolleranza degli ebrei quali figli minori, occupanti una posizione subordinata ai cristiani all'interno della società, nella speranza di una futura conversione alla vera fede. Ad ogni modo il diritto romano e romano-bizantino, dall'editto di Caracalla del 212 in poi, considerò gli ebrei come cittadini; per la dottrina dunque, per dirlo con le parole di Bartolo da Sassoferrato, «*iudaei habent ea quae sunt civium romanorum*»³.

Il divieto per gli ebrei di possedere beni immobili fu invece sconosciuto sia al diritto antico che a quello medievale; fu con la *Cum nimis absurdum* di Paolo IV del 1555 che si collegò l'istituzione del ghetto con il divieto di possedere immobili⁴.

¹ A. Foa, *Ebrei in Europa*, pp. 25-26.

² G. Alberigo, *Concili Ecumenici*, pp. 272-275.

³ Bartolo a Sassoferrato, *In Primam Codicis Partem*. Sulla cittadinanza dei giudei nell'impero romano: V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, pp. 15-20; Baron S. W., *A social and religious history of the Jews*, vol. XI, pp. 3-17.

⁴ V. Colorni, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, pp. 54-65; A. Prosperi, "Incontri rituali: il papa e gli ebrei", pp. 516-520.

Durante l'età musulmana gli ebrei siciliani ebbero riconosciuta la facoltà di servirsi del diritto ebraico nelle loro controversie, di fare compravendite ed esercitare ogni tipo di attività economica, pur non godendo di diritti politici; in cambio di un così ampio ventaglio di libertà, essi dovevano sottostare all'autorità musulmana e ad uno specifico regime di tassazione, questo era il trattamento riservato ai *dhimma*, i non musulmani la cui presenza era tollerata e tutelata in terra d'Islam.

Ricondotta la Sicilia sotto le insegne cristiane i giudei dell'isola continuarono a godere degli ampi spazi di autonomia che da una parte l'amministrazione musulmana, e dall'altra parte la ripresa della tradizione romano-canonica aveva garantito loro, fino alla vigilia dell'espulsione. Essi potevano professare il loro culto e svolgere pubblicamente celebrazioni e ricorrenze; era peraltro consentita l'astensione dal lavoro nei giorni di sabato e durante le solennità dell'ebraismo, come specificato nei contratti di assunzione di lavoratori ebrei da parte di cristiani; talora si prevedeva pure una paga ridotta per il venerdì pomeriggio (dato che il tramonto segna tradizionalmente l'inizio dello *shabbat*⁵), oppure un sostituto cristiano per la sola giornata del sabato⁶. Nel 1485 il presidente del regno Giovanni Valguarnera approvò alcuni capitoli presentati dalla giudaica di Malta, tra i quali è particolarmente interessante quello che garantiva la scarcerazione dei giudei in prigione a causa di debiti civili per celebrare le loro festività, con la garanzia di ritornarvi alla fine del sabato o di altra festa⁷.

Rispetto al divieto di edificare nuove sinagoghe, sono diversi i casi di nuove costruzioni autorizzate dai governanti, in genere ad uso di comunità costituite in luoghi dove non ne preesistevano.

Nella Sicilia bassomedievale non vi era alcuna restrizione alle attività degli ebrei, nè al possesso di beni, e disponevano pure di schiavi. Era consuetudine che ogni schiavo non-cristiano presso una casa ebraica, qualora manifestasse il desiderio di battezzarsi, dovesse

⁵ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. X, doc. p. 6082 (Palermo, 15 mar. 1437).

⁶ *Ibi*, vol. X, doc. p. 6112 (Palermo, 5 ott. 1445).

⁷ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 698, pp. 354-357 (Malta, 1 apr. 1485).

essere ceduto in accomanda ad un cristiano per il tempo di quattro mesi, periodo durante il quale il padrone ebreo doveva provvedere a venderlo ad un cristiano, non potendo quello esercitare alcuna autorità sul convertito. Sulla scorta delle disposizioni canoniche, anche le costituzioni del regno vietavano ai giudei di curare i cristiani, eppure i medici ebrei erano molto ricercati, finanche a corte, la realtà era difatti ben più aperta alla familiarità tra i gruppi cristiano ed ebraico, di quanto la normativa non lasciasse intendere; la completa legalizzazione dell'esercizio dell'arte medica dei giudei avvenne soltanto con i capitoli alfonsini del 1451.

Gli ebrei siciliani godevano dei diritti di successione: testavano ed ereditavano, come dimostrato inequivocabilmente dagli atti rogati dai notai cristiani; peraltro erano considerati validi già dalla fine del XIII secolo gli atti redatti in giudeo-arabo dai notai ebrei, ad uso della comunità⁸. La questione della validità di testimonianze di ebrei contro cristiani e viceversa in Sicilia non risulta invece uniforme⁹; in età aragonese si tendeva a non ammettere le reciproche testimonianze, probabilmente con frequenti eccezioni¹⁰.

Il segno distintivo, che in Sicilia aveva la forma di una rotella di panno rosso, fu introdotto da Federico II nel 1221 per dar seguito ai dettami del IV Concilio Lateranense; l'obbligo di indossarlo fu reiterato praticamente da ogni sovrano, indice di quanto la norma fosse largamente disattesa.

⁸ Il primo esplicito riferimento al notariato ebraico risale al periodo angioino, quando re Carlo approvò l'elezione del giudeo Maborach Faddalkassem per svolgere, fra gli altri, l'incarico del «tabellonatus inter vos» per la comunità di Palermo: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 26, p. 23 (Palermo, 23 dic. 1270).

⁹ Nel XII secolo ogni città stabiliva l'accoglimento o meno di testimonianze reciproche: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. I, doc. 196, pp. 431-432 (fine XII sec.); doc. 198, p. 434 (fine XII sec.); doc. 199, p. 434 (fine XII sec.).

¹⁰ Nel 1439 in merito ad una causa tra un giudeo ed un cristiano la regina Maria: «iacsia regularment iuhen contra xhristià no deia ésser rebut en testimoni, emperò si los dits dos testimonis eren corredors públichs (...) volem e manam que sien rebudes lurs deposicionis»: Archivo del Reino de Valencia, *Real Cancillería*, 81, cc. 40r-41r (Barcelona, 2 gen. 1439). I pubblici «corredors» erano i mediatori commerciali, i mezzani.

Sugli ebrei di Sicilia gravava un duplice regime di tassazione, contribuivano infatti come i cristiani ai donativi alla Corona, alle collette e alle imposte cittadine, ma la sola componente ebraica della popolazione pagava l'imposta testatica – che risaliva all'età musulmana – chiamata *gisìa*, abbinata talora ad un'altra tassa, detta *agostale*; le altre principali imposte ebraiche erano quelle gravanti sulle nascite, sui matrimoni e sugli animali macellati nel macello giudaico. Le comunità ebraiche del regno sopportavano dunque un peso fiscale superiore a quello dei concittadini o conterranei, tuttavia pare che dette gabelle non fossero molto gravose¹¹.

Nonostante il gruppo ebraico godesse nel regno delle libertà brevemente ricordate, non mancarono nel corso dei secoli di coabitazione soprusi e angherie ad opera di cristiani: molestie, episodi di forzature al battesimo¹² ed obblighi di assistere alle funzioni cristiane in determinati periodi liturgici, furono i più comuni¹³. Era la settimana santa cristiana tuttavia a rappresentare il momento di più alto pericolo per la sicurezza dei giudei, costretti alla segregazione nelle proprie

¹¹ H. Bresc, *Arabi per lingua. Ebrei per religione*, pp. 108-110.

¹² Come avvenne a Monte San Giuliano (oggi Erice) intorno al 1392: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 87, pp. 131-133 (Palermo, 1 lug. 1392).

¹³ Ad esempio gli ebrei di Marsala erano tenuti a presenziare alle celebrazioni per la festa di Santo Stefano, che era seguita da una sassaiola rituale contro gli ebrei e le loro case; nel 1400 Martino I abolì questa usanza e stabilì un'altissima pena per i trasgressori, ma nel 1406 rinnovò la consuetudine della partecipazione alle funzioni, da tenersi nella chiesa dedicata a San Tommaso, proprio l'apostolo incredulo divenuto credente: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 162, pp. 215-217 (Catania, 10 gen. 1400); doc. 208, pp. 274-275 (Catania, 20 feb. 1406). Sul tema si veda: F. Lioni, "Gli Ebrei e la festa di S. Stefano protomartire", pp. 463-482. Nel 1454 tutte le giudaiche di Sicilia riferirono delle pretese da parte dei cristiani che i giudei si inginocchiassero o segnassero con la croce al suono delle campane delle messe, durante il momento della consacrazione e all'ora dell'*angelus*: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. V, doc. 3097, pp. 2909-2912 (Castelnuovo, 10 lug. 1454).

abitazioni, al fine di non provocare l'odio religioso dei cristiani verso i discendenti degli uccisori di Cristo¹⁴.

La servitù della regia Camera

Nei codici legislativi municipali di Teruel (in Aragona) del 1176, e di Cuenca (in Castiglia) del 1190, è presente l'idea che gli ebrei fossero servi del re e assegnati al fisco reale: «nam iudei servi regis sunt et semper fisco regio deputati»¹⁵. Sin dalla fine dell'XI secolo in area tedesca la monarchia assunse il compito di proteggere i giudei, stante l'impossibilità di questi di provvedere in modo autonomo all'autodifesa perché era loro vietato il porto d'armi; Federico Barbarossa si riferiva infatti ai sudditi ebrei quale proprietà della regia Camera, laddove il termine 'camera' era utilizzato – anche in altri documenti imperiali del XII secolo – con un significato equivalente a quello di 'fisco'¹⁶. Nel regno francese nel XIII secolo, secondo quanto ha mostrato Gavin Langmuir, lo stato servile dei giudei significava giurisdizione esclusiva del sovrano¹⁷; nel regno d'Inghilterra intorno al 1200 gli ebrei locali erano posti alla diretta dipendenza del sovrano in materia sia giurisdizionale che fiscale, ma in seguito furono assimilati ai servi della gleba, nel senso di non liberi, aprendo la strada all'espulsione dal regno inglese (avvenuta

¹⁴ Nel 1417 due giudei di Mineo furono incarcerati per essere usciti in pubblico durante la settimana santa: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 278, p. 345 (Catania, 14 apr. 1417).

¹⁵ F. Aznar y Navarro, *Forum Turolii: regnante in Aragonia Adefonso Rege*, p. 228. Si veda anche: N. Roth, "The civic status of the jew in Medieval Spain", pp. 139-161; D. Abulafia, "Gli ebrei in Sicilia sotto i Normanni e gli Hoenstaufen", pp. 69-92; *Ibi*, «Nam iudei servi regis sunt, et semper fisco regio deputati», pp. 97-123.

¹⁶ D. Abulafia, "Gli ebrei in Sicilia sotto i Normanni e gli Hoenstaufen", pp. 78-79; V. Colorni, *Legge ebraica e leggi locali: ricerche sull'ambito di applicazione del diritto ebraico*, pp. 35-66; G. Kisch, *The Jews in Medieval Germany*, pp. 133-135; S. W. Baron, *A social and religious history of the Jews*, vol. XI, pp. 4-9; S. Simonsohn, *The Apostolic see and the Jews*, vol. I, pp. 94-102.

¹⁷ G. I. Langmuir, *Toward a Definition of Antisemitism*, p. 192.

nel 1290), alla quale seguì quella dal territorio francese (nel 1306 e nel 1322)¹⁸.

E' con Federico II che compare per la prima volta l'espressione «servi camerae nostrae» in riferimento agli ebrei di Arles, nel 1225¹⁹, e con un privilegio del 1236 per le terre imperiali²⁰. Secondo il parere di Guido Kisch, fu proprio sotto Federico II che prese forma un nuovo statuto giuridico dei giudei, non riconoscibile in età anteriore, quando alla servitù ebraica era associato il significato di subalternità, come enunciato sin dai primi secoli dell'era cristiana²¹. Con lo Svevo avrebbe avuto origine lo slittamento semantico del concetto di servitù verso la definizione di uno statuto 'speciale' dei giudei *tout court*, che segnava la pertinenza degli ebrei, in persona e nei beni, alla Camera regia o imperiale²².

Nella Sicilia di Federico II si osserva effettivamente un cambiamento della politica nei confronti del gruppo ebraico: se in età normanna e nella prima parte del regno dello stesso Federico i sovrani avevano frequentemente ceduto la giurisdizione sugli ebrei delle terre di pertinenza regia, di ritorno dai territori imperiali, Federico prese invece a gestire in modo più autonomo il potere, e la sua politica mirò al recupero dei privilegi reali, concedendo sempre più di rado le regalie sugli ebrei e tentando di revocarle quanto più possibile²³. E quando papa Gregorio IX, nel 1236, rimproverò Federico di aver privato la Chiesa siciliana dei diritti sugli ebrei,

¹⁸ A. Foa, *Ebrei in Europa*, pp. 4-9.

¹⁹ «quos camere nostre pertinentes ejus dominio supponimus»: J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, vol. II, 1, pp. 473-475.

²⁰ G. Kisch, *The Jews in Medieval Germany*, pp. 129-153; D. Abulafia, "The servitude of jews and muslims in the medieval Mediterranean: origins and diffusion", pp. 687-714; Idem, "The King and the Jews: the Jews in the Ruler's Service", pp. 43-54; S. Simonsohn, "The Jews and the Law: the Sicilian Model", pp. 339-352. Federico II intervenne per scagionare gli ebrei di Hagenau dall'accusa di omicidio rituale di bambini; l'episodio è molto noto pertanto si rimanda ai riferimenti in D. Abulafia, "Gli ebrei in Sicilia sotto i Normanni e gli Hoenstaufen", p. 85; H. Houben, "Federico II e gli ebrei", pp. 325-346.

²¹ G. Kisch, *The Jews in Medieval Germany*, pp. 129-153.

²² *Ibi*, p. 129.

²³ R. Straus, *Gli Ebrei di Sicilia dai Normanni a Federico II*, pp. 29-33; S. Simonsohn, *Tra Scilla e Cariddi*, pp. 280-283.

questi affermò risolutamente la sua prerogativa sui giudei del regno, quale sovrano di Sicilia ed imperatore di Germania: «Iudeos autem, etsi tam in imperio quam in regno nobis communi iure immediate subiaceant, a nulla tamen ecclesia illos abstulimus que super eis ius speciale pretenderet, quod communi iuri nostro merito preferretur»²⁴.

Il governo aragonese sin da subito designò gli ebrei siciliani come servi della regia Camera²⁵; re Federico III, nelle costituzioni di Enna del 1324, proibì a nobili, conti o cavalieri di porre alcun ebreo sotto la loro protezione, poiché era una prerogativa riservata alla sola Corona²⁶.

Lo statuto dei *servi camerae regis* prevedeva da una parte la protezione, e la facoltà di tassarli a beneficio del regio fisco e di chiedere loro speciali contribuzioni o servizi dall'altra parte. Non v'è dubbio che, nella sua qualità di cespite fiscale diretto e indiretto (perché le sue attività producevano ricchezza), l'ebreo rappresentasse per il sovrano un vero tesoro²⁷; perciò nei capitoli del 1451 re Alfonso V associava i concetti di servitù-dipendenza dei giudei a quello di fonte di introito a beneficio delle regie casse²⁸. L'erario generalmente incamerava i beni dei sudditi morti senza legittimi eredi, e ciò doveva valere ancor più per i giudei, che della regia Camera erano servi²⁹. Qualche caso di questo tipo si verificò realmente, e la corte regia si fece carico sia di pagare i debiti del defunto, che di

²⁴ J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, vol. IV, 2. Sull'argomento si veda: R. Straus, *Gli Ebrei di Sicilia dai Normanni a Federico II*, p. 32.

²⁵ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 30, pp. 26-28 (Messina, 24 gen. 1283).

²⁶ *Ibi*, doc. 39, pp. 39-40 (Enna, 11 ott. 1324).

²⁷ Per G. Petralia l'ebreo nel quadro della politica di Alfonso era ridotto essenzialmente a moneta, riprendendo la concezione degli ebrei quali *servi camere regis* di origine sveva, in cui la protezione del re costituiva un diritto regio sui soggetti più deboli, in quanto parte integrante del patrimonio regio, indipendentemente dal fatto che si ricorresse o meno ai loro servizi finanziari: G. Petralia, "L'età aragonese. «Fideles servi» vs «regii subditi»", p. 83.

²⁸ «in personis et bonis sint servi et peculeum camere regie»: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 223, pp. 385, pp. 494-504 (Catania, 20 mar. 1408).

²⁹ Questa disposizione è nota in Sicilia attraverso una prammatica di re Martino: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. III, doc. 1512, pp. 1439-1440 (Catania, 4 ott. 1397).

riscuoterne i crediti³⁰; la grande maggioranza delle volte però i giudei senza eredi diretti disponevano autonomamente delle sostanze. Nel 1473 il vicerè Durrea minacciò la confisca dei beni di quei giudei che si erano trasferiti da terre demaniali alle baronali, proprio perché servi della regia Camera, dunque pertinenti al patrimonio regio³¹. Detto episodio è indicativo dell'interesse della Corona verso i beni dei giudei, ma l'intervento della regia corte non risulta in alcun modo finalizzato all'impoverimento dei sudditi. D'altro canto un uso "economico"³² degli ebrei da parte della Corona era stato quello di alienare a signori laici ed ecclesiastici la giurisdizione o le imposte dei giudei, motivo per il quale nel 1326 i giudei di Mazara fecero presente a re Pietro II che la sottomissione alla giurisdizione del vescovo locale era in contrasto con la loro condizione di servi della regia Camera³³. Infine, proprio perché i giudei rappresentavano una buona fonte di entrate, Ferdinando e Isabella chiesero il risarcimento delle imposte che l'espulsione avrebbe sottratto alle casse statali³⁴.

Gli ebrei erano pienamente consapevoli del valore economico che incarnavano agli occhi dei governanti, lo mostra chiaramente il fatto che nel 1405 i giudei di Palermo – i quali si dichiaravano danneggiati dal Maestro secreto – lasciarono trasparire l'intenzione di trasferirsi in altra località, in caso di mancata azione dell'autorità regia in loro difesa, «cum preiudiciu di lu fiscu et loru»³⁵: si noti come nella richiesta della comunità il danno erariale fosse posto come prima conseguenza del trasferimento, rispetto a quello derivante agli stessi giudei.

Le comunità ebraiche o i singoli giudei si rivolgevano alla Corona per ottenere giustizia, esenzioni, privilegi o azioni di tutela di vario genere. Ed i regnanti di ogni età furono solleciti nel garantire ai

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibi*, vol. VI, doc. 3940, pp. 3537-3538 (Palermo, 12 gen. 1473).

³² G. Petralia, "L'età aragonese. «Fideles servi» vs «regii subditi»", pp. 83-84.

³³ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 41, pp. 42-46 (Marsala, 11 gen. 1326).

³⁴ G. Petralia, "L'età aragonese. «Fideles servi» vs «regii subditi»", pp. 83-84.

³⁵ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 205, pp. 267-271 (Catania, 1 ago. 1405).

sudditi ebrei il godimento delle libertà garantite, come dimostrato dal costante numero di interventi in loro difesa. Particolarmente interessante è il tema della tutela dalla predicazione cristiana antisemiticamente connotata, che nell'ultimo quarto del XV secolo raggiunse livelli allarmanti. I vicerè raccomandavano frequentemente ai predicatori di non infiammare i fedeli contro gli ebrei e agli ufficiali locali la vigilanza³⁶; in seguito agli eccidi di Modica e Noto del 1474 si risolsero ad affermare l'equiparazione dell'offesa al giudeo o ai suoi beni al crimine di lesa maestà, appunto perché ledeva un bene del quale poteva disporre esclusivamente la Corona. I cristiani giudicati colpevoli di dette stragi si accordarono per il versamento di una composizione di settemila fiorini, però la somma confluì nelle casse regie, piuttosto che esser destinata a ricostruire le comunità semidistrutte. Secondo Giovanni Modica Scala la motivazione sottesa all'incameramento di detta somma va letta in considerazione del fatto che il fisco regio, a causa del *pogrom*, aveva perso le contribuzioni di un alto numero di servi della regia Camera³⁷. L'ultimo periodo di permanenza dell'isola richiese dunque un'attenzione maggiore rispetto a periodi precedenti nella tutela degli ebrei da parte della Corona, in tal modo risulta comprensibile il senso delle parole del vicerè Gaspare de Spes nel 1480:

comu ben sapiti, essendo li judei di quissa citati membru di la universitati et comu servi di la regia cammara havendo plui necessario aiuto et favuri plui chi altri genti per esseri timurusi et pusillomi, est cosa araxunivuli siano favoriti, indirizati et aiutati da tutti et omni persuni quomodo siano preservati da omni dubio, scandali et sinistro potissi a li dicti judei succediri³⁸.

Lo statuto della servitù della regia Camera imponeva agli ebrei, in cambio della regia protezione, la fornitura di alcune specifiche prestazioni che si sommarono alle imposte già elencate. Erano

³⁶ *Ibi*, vol. II, doc. 734, p. 404 (Palermo, 16 mar. 1486); doc. 736, p. 406 (Palermo, 7 apr. 1487).

³⁷ G. Modica Scala, *Le comunità ebraiche nella contea di Modica*, pp. 271-272.

³⁸ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 642, pp. 277-278 (Palermo, 6 ott. 1480).

generalizzati a tutte le comunità ebraiche – fatta eccezione per alcune famiglie esentate per privilegio – i seguenti obblighi: la pulizia dei castelli reali, la cosiddetta «posata» (ovvero l'alloggiamento degli ufficiali)³⁹ ed il finanziamento delle spese sostenute dall'inquisitore dell'eretica pravità e dal suo seguito in occasione degli spostamenti nell'isola. Il più mortificante di questi servizi era quello di fornire i boia – uso testimoniato per Palermo, Messina e Naro negli ultimi decenni della presenza ebraica nell'isola⁴⁰ – al quale dovevano prestarsi i giudei di infima condizione. Nel 1431 Alfonso V vietò tale consuetudine⁴¹, ma la proibizione dovette essere rinnovata più volte, tale era la diffusione⁴². Il servizio più lusinghiero era quello di somministrare le bandiere e gli stendardi per le galee – a rimarcare il legame tra gli ebrei e il potere regio⁴³ – ma era al contempo il più oneroso, perché (come spiegarono i giudei di Marsala) si trattava di beni soggetti a celere deterioramento⁴⁴; questa fornitura era comune⁴⁵, ma con caratteristiche diverse di luogo in luogo⁴⁶. A questi

³⁹ La pulizia del castello reale a Naro era prevista una volta al mese: *Ibi*, vol. I, doc. 187, pp. 244-245 (Naro, 14 set. 1403); a Polizzi solo quando vi dimorava il re o il vicerè come confermato nel 1413: *Ibi*, vol. II, doc. 242, pp. 312-313 (Palermo, 26 ott. 1413). Il servizio consisteva nella pulizia di ambienti e arredamenti: *Ibi*, vol. II, doc. 198, pp. 259-261 (Messina, 20 ago. 1404); a Lentini nel 1414 si stabilì che spettasse ad un giudeo la pulizia del cortile del castello vecchio: *Ibi*, vol. II, doc. 248, pp. 317-318 (Catania, 27 nov. 1414); a Caltagirone la pulizia del castello era prevista una volta al mese: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. V, doc. 2615, pp. 2497-2498 (11 ott. 1440). Sull'alloggiamento degli ufficiali della città o dei sovrani: *Ibi*, vol. V, doc. 2655, pp. 2530-2532 (presso Roccarainola, 3 nov. 1441).

⁴⁰ B. Lagumina, "Le Giudaiche di Palermo e di Messina descritte da Obadia de Bertinoro", p. 15; B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 831, pp. 533-534 (Palermo, 27 feb. 1491).

⁴¹ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. IV, doc. 2310, pp. 2179-2180 (Tortosa, 4 gen. 1431); doc. 2311, pp. 2180-2181 (Tortosa, 4 gen. 1431).

⁴² *Ibi*, vol. V, doc. 2709, p. 2583 (Palermo, 9 set. 1443); doc. 2735, p. 2598 (Palermo, 29 gen. 1444).

⁴³ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 83, pp. 121-123 (Palermo, 28 giu. 1392).

⁴⁴ *Ibi*, vol. I, doc. 176, pp. 231-234 (Palermo, 6 dic. 1402).

⁴⁵ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. IV, doc. 1889, pp. 1818-1819 (Palermo, 2 mag. 1415).

⁴⁶ La giudaica di Piazza per esempio forniva la bandiera solo ogni tre anni: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 227, p.

carichi se ne sommavano altri di carattere tutto locale: nel 1397 la comunità di Agrigento fu tenuta ad equipaggiare una spedizione militare di duecento fanti che partiva da quella città⁴⁷, quella di Monte San Giuliano forniva una certa quantità di vivande come dono ai sovrani⁴⁸, quella di Siracusa doveva una certa quantità di cera alla regia corte⁴⁹.

La comunità dei giudei costituiva una *universitas* specifica, distinta da quella *christianorum*, e la condizione di servi della regia Camera poneva i giudei del regno nella identica posizione di un qualsiasi ente pubblico (città, terra, feudo), ovvero garantiva loro rapporti di "diritto pubblico"⁵⁰. Per tale motivo gli ebrei avevano la facoltà di rivolgersi direttamente alla Corona per suppliche o rimostranze, domandavano l'intervento diretto del sovrano per raddrizzare i torti subiti, e contavano sulla garanzia del rispetto delle concessioni fatte loro a compenso delle composizioni versate⁵¹; d'altra parte i regnanti si ingerivano in tutte le questioni che riguardassero le comunità o i singoli, e avanzavano loro le richieste di contributi ordinari e straordinari⁵².

297 (Catania, 11 lug. 1408); quella di Castoreale una volta ogni tanto: *Ibi*, vol. II, doc. 661, p. 306 (Messina, 9 dic. 1481); Siracusa ne fu perfino esonerata: *Ibi*, vol. I, doc. 179, pp. 235-236 (Catania, 23 feb. 1403); quella di Palermo sosteneva di non averne mai fornite: *Ibi*, vol. I, doc. 205, pp. 267-271 (Catania, 1 ago. 1405). H. Bresc, "Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo", p. 273, riporta due notizie in qualche modo legate alla fornitura della bandiera da parte di giudecche: la comunità ebraica di Messina sarebbe stata incaricata della pittura della galera che issava la bandiera regale, e la giudaica palermitana avrebbe dovuto invece fornire la bandiera della galea che capitanava una squadra, ma a dir tutta la verità l'autore non riporta la fonte di queste notizie, per cui le inseriamo qui a titolo puramente informativo dato che non è stato possibile verificarle.

⁴⁷ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 138, p. 182 (Catania, 23 mar. 1397).

⁴⁸ *Ibi*, vol. I, doc. 61, pp. 88-89 (Trapani, 7 apr. 1374).

⁴⁹ *Ibi*, vol. I, doc. 161, pp. 214-215 (Catania, 22 dic. 1399).

⁵⁰ M. Gaudio, *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, p. 47.

⁵¹ A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, p. 171.

⁵² Re e viceré potevano ingerirsi continuamente nelle questioni, anche le più ordinarie, della vita e dell'amministrazione delle giudaiche. E' emblematico il fatto che ad esempio i viceré nel 1419 proibissero, dietro pene severissime, il gioco della zara nella comunità ebraica di Trapani, divieto che evidentemente poco aveva a che ve-

Appare emblematico del particolare rapporto che legava i giudei di Sicilia alla Corona il fatto che taluni di essi, a Palermo ed in altre città, lavorassero nella zecca reale⁵³; è noto infatti quanta rilevanza avesse la moneta come simbolo non solo della regalità, ma in particolar modo della persona del re, dato che ne riportava l'effigie, ed ancor più se si consideri che ai giudei era tradizionalmente vietato svolgere pubblici uffici.

La cittadinanza

Nel 1451 Alfonso V affermò che i giudei di Sicilia «su membru et chitatini in li chitati et terri di lu dictu Regnu, et li Iudei concurrinu in semblamenti in tucti gravicci, carrichi et pagamenti per loru pro rata»⁵⁴. Infatti i giudei condividevano con i cristiani lo *status* di cittadini, o di *habitatores*, a seconda se risiedessero in una città o in una terra, senza che l'essere ebreo pregiudicasse il godimento dei privilegi economici, fiscali e giuridici di cui usufruivano i cristiani, se non nella misura dettata dalla condizione di servi della regia Camera. Il primo riferimento ad un ebreo cittadino di Palermo risale al 1287⁵⁵, tuttavia si ritiene che i giudei ivi residenti godessero della cittadinanza esattamente da quando la stessa Palermo fu innalzata al rango di città, ovvero all'indomani della conquista normanna. D'altra parte per una definitiva dimostrazione del fatto che i giudei siciliani fossero considerati cittadini, vi sono le attestazioni di cittadinanza

dere con i doveri e gli interessi dei governanti, ed era piuttosto frutto di una interdizione di tipo religioso, tutta interna alla comunità giudaica: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 291, p. 354 (Palermo, 16 nov. 1419).

⁵³ «qui monetam cudunt et effigiem et insigna nostra et dicti regni»: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. V, doc. 3038, pp. 2858-2860 (Castelnuovo, 11 ago. 1453). Un altro ufficio legato ai metalli è quello che la regina Maria nel 1452 assegnò al giudeo siracusano Salamone Barba, come «curritore auris»: Archivo del Reino de Valencia, *Real Cancillería*, 9, c. 27v (Barcellona, 23 feb. 1452).

⁵⁴ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 385, pp. 494-504 (Palermo, 14 mag. 1451).

⁵⁵ P. Burgarella, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella, 1 registro (1286-1287)*, p. 142 (Palermo, 3 apr. 1287).

destinate a quei giudei che dovevano recarsi in altra terra, o per far valere il privilegio di foro, redatte dalla corte regia o viceregia⁵⁶.

Pur essendo *cives*, i giudei siciliani non godevano di effettivi diritti politici: infatti era loro esclusa la possibilità di ricoprire ruoli pubblici, la qual cosa avrebbe comportato l'esercizio di un potere sui cristiani. Ciononostante è noto qualche caso di deroga al divieto di svolgere incarichi pubblici: vi furono dei lavoratori giudei nella zecca reale, un ebreo fu notaio della zecca di Messina⁵⁷, ed uno fu persino secreto di Pantelleria⁵⁸. È interessante notare poi come nella città di Catania l'ufficio di pubblico misuratore fosse svolto da taluni ebrei, per di più schiavi, tanto che nel 1476 l'*universitas* cristiana chiese ed ottenne dal viceré il rispetto dell'antica interdizione⁵⁹; quello del pubblico misuratore era un incarico di un certo interesse, in particolar modo in una città grande come Catania, ed era buona norma che fosse svolto da persone di dimostrata probità. Quel che si rileva pertanto è come in determinate circostanze sia i sovrani, sia gli ufficiali regi, sia la popolazione in generale fossero disponibili a

⁵⁶ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. V, doc. 3340, pp. 3098-3099 (Palermo, 29 giu. 1457). Un caso interessante è quello del giudeo Coronetto Gerardino tessitore della seta proveniente da Catanzaro, al quale nel 1490 il viceré confermò il diritto della cittadinanza messinese, per le sue grandi abilità, anche se probabilmente non aveva ottemperato agli obblighi per ottenerla: «nostri civitatis privilegiis possis et valeas tu cum familia, bonis et rebus tuis in hac civitate omni futuro tempore habitare, stare et morari ac participare, subire, uti, frui et gaudere omnibus et singulis privilegiis, iuribus, immunitatibus, libertatibus, franquiciis, prerogativi, preheminentiis, graciis, donacionibus et muneribus cunctisque aliis beneficiis quibus alii oriundi cives civitatis eiusdem participant»: B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 804, pp. 501-503 (Palermo, 20 mar. 1490).

⁵⁷ J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, vol. V, 1, pp. 594-595. Si veda: H. Bresc, "Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo", p. 266.

⁵⁸ Si trattava di Xalam Malamet che lo ricoprì nel 1464: H. Bresc, *Arabi per lingua. Ebrei per religione*, p. 98.

⁵⁹ «perchi, de iure, ne Iudei ne servi ponnu haviri, ne exerceri officiu alcunu et lu patriciu seu patricii passati hannu factu et ordinatu Iudei et scavi alo officio di misuraturi, lu quali officiu esti publico et di grandi fidi et legalitati et per consequens si divi exerciri per persuni idonei et digni di fidi, comu su Christianu et persuni liberi»: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. VI, doc. 4197, p. 3730 (Taormina, 20 giu. 1476).

porre in disparte gli antichi principi discriminatori nei confronti del gruppo ebraico, in nome della pubblica utilità.

Non esisteva un canone comune a tutte le città che stabilisse le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, poiché le consuetudini variavano di località in località; generalmente i presupposti erano quelli della nascita nel luogo, o della dimora per un certo tempo, o del matrimonio con una donna cittadina⁶⁰. Per essere cittadini di Palermo ad esempio si doveva dimostrare di essere oriundo della città, o di aver sposato una donna palermitana, o di avervi dimorato stabilmente per almeno di 10 anni⁶¹ ed aver così contribuito alle imposte locali; le ultime due condizioni soddisfaceva (solo per citare un caso) il giudeo Tobia de Manuele «que ab annis decem et plus citra usque nunc et nunc moratus extit, et moratur in dicta urbe, et participavit er participat, contribuit et contribuat cum aliis iudeis de synagoga iudeorum urbis eiusdem in omnibus que ipsi iudei participaverunt et participant tamquam civis urbis eiusdem», poteva pertanto esercitare ogni negozio senza pagare diritti di dogana alla regia curia, come garantito ai cittadini di Palermo⁶².

I principali privilegi di cui godevano i cittadini erano quelli di foro, immunità ed esenzioni dai diritti doganali ed imposte varie. Fu la città di Palermo a godere per prima del privilegio di foro, in età normanna, ma nel corso del tempo praticamente gli abitanti di quasi tutte le città e terre demaniali ottennero di non essere costretti ad uscire dal luogo di residenza per le contese, anche quelle criminali⁶³.

⁶⁰ L. Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia*, p. 154.

⁶¹ H. Bresc, "Commune et citoyenneté dans la Sicile des derniers siècles du Moyen Âge", pp. 207-234. La cittadinanza di Palermo si otteneva dopo avervi dimorato stabilmente per il tempo di un anno, un mese, una settimana e un giorno: L. Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia*, p. 155.

⁶² S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. II, doc. 452, pp. 706-707 (Palermo, 29 feb. 1336).

⁶³ L. Genuardi, *Il comune nel Medio Evo in Sicilia*, pp. 155-157. I giudei di Palermo, ed anche quelli di Trapani ribadirono più volte il privilegio di essere giudicati solo nella loro città, nonostante avessero in commesso reati in altri luoghi: S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. II, doc. 453, pp. 707-708 (Palermo, 2 mag. 1336); vol. IV, doc. 1891a, pp. 1820-1821 (Trapani, 4 mag. 1415); B. Lagumina – G. Lagumina, *Co-*

Comune a tutti i sudditi del regno era poi il privilegio detto del *refugium domus*, che vietava di prelevare alcuno con la forza da casa, a motivo di debiti civili minori a un'oncia⁶⁴. I giudei godevano inoltre di garanzie di trattamento nei processi pari ai concittadini cristiani, come i viceré Peralta e Pujades raccomandarono agli ufficiali di Palermo nel 1476:

digiati contra ipsi procediri cum li termini debiti, liciti et consueti et iure ordine servato, tractando a li dicti iudei circa li termini et defensionis loro in lo modo et forma chi su trattati et divinosi trattari li altri citatini di quissa citati⁶⁵.

I medici cittadini di Palermo avevano poi facoltà di esercitare la medicina senza la reale licenza, e pure i giudei ne usufruivano⁶⁶.

Gli ebrei siciliani cercarono di utilizzare al massimo la possibilità di godere dei privilegi della città di appartenenza, in qualche caso fino a forzarne il dettato, è ciò che accadde nel 1453 a Messina, dove un antico uso interdiva dagli uffici pubblici della città coloro che si fossero espressi in termini offensivi nei riguardi della città stessa; taluni giudei ricorsero alla norma cittadina – che si badi, non rientrava nel numero dei capitoli ad uso della comunità ebraica – come *escamotage* per eliminare dall'agone politico quattro correligionari che avevano insultato la giudaica e i suoi ufficiali⁶⁷.

I giudei partecipavano insieme ai cristiani alle guardie cittadine (a dispetto dell'antico divieto di portare armi) in proporzione al peso demografico ed in base al quartiere in cui abitavano, e ne erano

dice diplomatico dei Giudei di Sicilia, vol. II, doc. 537, pp. 112-114 (Palermo, 27 mag. 1471).

⁶⁴ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 648, pp. 285-286 (Licata, 12 nov. 1480); doc. 652, pp. 290-291 (Messina, 27 mar. 1481).

⁶⁵ *Ibi*, vol. II, doc. 589, pp. 192-193 (Messina, 14 ago. 1476).

⁶⁶ S. Simonsohn, *The Jews in Sicily*, vol. II, doc. 492, pp. 727-728 (Palermo, 14 mag. 1337).

⁶⁷ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 395, pp. 516-520 (Palermo, 8 feb. 1453).

esentati nei sabati e durante le loro festività⁶⁸; esso costituiva un dovere civico al quale si sottraevano raramente, e solo per motivazioni di sicurezza personale: fu il caso della comunità ebraica di Sciacca, che nel 1398 pagò una consistente somma alla secrezia per l'esenzione dalla guardia notturna delle mura, a causa delle angherie perpetrate dai cristiani durante i turni⁶⁹. Pure l'onere della manutenzione delle mura di cinta era ripartito in genere tra le due *universitates*, anche nel caso in cui i lavori interessassero quei settori della città nei quali vivevano in prevalenza ebrei⁷⁰. La città era pertanto percepita come spazio comune di istanze, e non suddivisa in due porzioni comunicabili fra loro, l'ebraica e la cristiana, come talora ritenuto; d'altra parte ad ogni giudecca erano estesi i privilegi di cui godeva l'*universitas* cristiana⁷¹: quale più chiara dimostrazione del fatto che la comunità ebraica fosse considerata pienamente parte della città?

⁶⁸ *Ibi*, vol. I, doc. 228, pp. 297-301 (Catania, 9 ago. 1408); doc. 161, pp. 214-215 (Catania, 22 dic. 1399). I giudei di Siracusa dovevano custodire il castello detto di «Triminiachi»: Archivo del Reino de Valencia, *Real Cancillería*, 5, cc. 161r-v (Barcellona, 31 mag. 1447).

⁶⁹ B. Lagumina – G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. I, doc. 147, pp. 190-191 (Sciacca, 24 dic. 1398).

⁷⁰ Così si organizzò Trapani: *Ibi*, vol. II, doc. 706, pp. 365-366 (Palermo, 16 lug. 1485). Nel 1452 la regina Maria comandò alla giudaica di Siracusa di contribuire alle riparazioni del castello di Casanova: Archivo del Reino de Valencia, *Real Cancillería*, 9, c. 71r (Villafranca de Penades, 23 set. 1452).

⁷¹ Nel 1471, in occasione di un processo, la giudaica di Palermo affermò con forza il godimento degli stessi privilegi e consuetudini di cui godeva l'intera città, alla pari dei cittadini cristiani: «quod Iudey dicte urbsi pro civibus et cives debeant haberi et tractari et tamquam cives gaudere omnibus privilegiis, franquiciis et immunitatibus quibus christiani cives fruuntur et gaudent»: B. Lagumina - G. Lagumina, *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, vol. II, doc. 535, pp. 108-110 (Palermo, 30 apr. 1471). Ed ancora poco dopo: «che tutti iudei tantu masculi quantu fimini di Palermo gauiano tutti et singuli privilegii, consuetudini, gracia, immunitati, capitoli et pragmatiche dati et conchessi per li retro princhipi ala chitati di Palermo et soi chitatini como gaudino li chistiani chitatini»: *Ibi*, vol. II, doc. 537, pp. 112-114 (Palermo, 27 mag. 1471).

Conclusioni

Sostanzialmente l'istituto della servitù della regia Camera era un regime ambiguo, perché compendia protezione e dipendenza: sul piano pratico, l'appartenenza alla regia Camera impediva l'assimilazione della popolazione ebraica con la popolazione locale⁷², e rendendo l'ebreo un cittadino di secondo ordine⁷³, tale statuto difatti nulla sottraeva alla libertà personale, politica e religiosa dell'ebreo siciliano, singolo o aggregato in comunità, anzi di quella libertà era per molti aspetti garante⁷⁴. Inoltre l'istituto della servitù della regia Camera manifesta, al di là dello speciale regime di tassazione, l'interesse della Corona per la tutela del giudeo, e si configurò come un vero e proprio rapporto privilegiato tra ebrei e Corona.

Taluni storici hanno posto un'attenzione eccessiva sull'intento dei regnanti di ogni epoca per lo sfruttamento massimo delle possibilità contributive degli ebrei⁷⁵; tuttavia la riduzione di molte delle dinamiche della storia dell'ebraismo siciliano al solo interesse fiscale non tiene nel giusto conto il ventaglio di libertà e garanzie di cui realmente esso godeva nel regno. L'ebreo siciliano sottostava difatti alle stesse leggi civili e penali (per quelle materie che esulavano dal diritto mosaico) ed esercitava i medesimi diritti dei conterranei o concittadini cristiani, ad eccezione di quelli politici; si è visto come anche in merito all'esclusione degli ebrei dagli incarichi pubblici

⁷² F. Renda, "Gli ebrei prima e dopo il 1492", p. 35.

⁷³ A. Milano, *Storia degli ebrei in Italia*, p. 171; S. Simonsohn, *The Apostolic see and the Jews*, vol. I, p. 95.

⁷⁴ Gli ebrei costituivano uno dei tanti gruppi e corpi che componevano la società siciliana medievale: *Ibidem*. Ed il godimento della libertà presupponeva un garante, appunto il sovrano: S. W. Baron, *A social and religious history of the Jews*, vol. XI, p. 9.

⁷⁵ Secondo Giuseppe Petralia ad esempio (però in riferimento ai territori peninsulari) il fatto che gli ebrei godessero degli stessi privilegi degli altri abitanti non significava parificazione dei diritti civili, bensì medesimo *status* fiscale davanti agli ufficiali regi. Peraltro nel 1468 re Ferrante nel regno di Napoli scorporò le comunità ebraiche dalle università di appartenenza, a fini fiscali, ciò ebbe delle forti ripercussioni a livello sociale, poiché allontanava dal contesto familiare chi per lunga tradizione lo era stato, e configurava gli ebrei del regno come un corpo "sovraccittadino": G. Petralia, "L'età aragonese. «Fideles servi» vs «regii subditi»", pp. 102-104.

quanto dichiarato nei testi normativi vada verificato attraverso le testimonianze della prassi quotidiana della convivenza; si tenga inoltre ben presente che gli ebrei avevano una struttura comunitaria parallela all'*universitas christianorum*, all'interno della quale nessun cristiano poteva interferire, se non per ratifica di decisioni prese in autonomia dal gruppo ebraico.

Sebbene non vi fosse nella Sicilia bassomedievale una completa equiparazione dei diritti civili tra cristiani ed ebrei, è il riconoscimento della cittadinanza a mostrare in maniera definitiva quanto sia angusta l'interpretazione della politica regia a tutela dell'ebreo in funzione puramente fiscale.

Si consideri che nell'Italia centro-settentrionale dei secoli XII-XV le condotte (le concessioni di residenza a nuclei di ebrei, generalmente banchieri con famiglie al seguito) prevedevano una *civilitas per tempus*, eventualmente rinnovabile come la concessione del banco di prestito⁷⁶. Nel confronto con l'esperienza appena citata emerge ancor più chiaramente la peculiarità dello *status* giuridico del giudeo nel regno di Sicilia, dove le imposte specifiche o le prestazioni legate alla servitù della regia Camera rappresentavano una compensazione sostenibile a fronte delle importanti garanzie fruite, e dove le consuetudini risalenti all'età musulmana potrebbero aver avuto un peso maggiore di quanto finora non sia stato ipotizzato. Appare dunque convincente la posizione di Attilio Milano che intende gli ebrei siciliani come dei cittadini in posizione secondaria; ancor più chiaramente per Francesco Renda «un ebreo [di Palermo] era giuridicamente, anagraficamente, socialmente e antropologicamente cittadino di Palermo»⁷⁷.

In ultima analisi, gli ebrei di Sicilia erano dei cittadini "imperfetti", ed il godimento della piena cittadinanza era limitato da una parte dalla tradizione romano-canonica e dai vincoli stabiliti dalle consuetudini legate alla servitù della regia Camera dall'altra parte.

⁷⁶ A. Toaff, "Judei Cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia nel Trecento", pp. 11-28; A. Foa, *Ebrei in Europa*, pp. 122-127.

⁷⁷ F. Renda, "Gli ebrei prima e dopo il 1492", p. 35.

Bibliografia

- Abulafia, David. "The servitude of jews and muslims in the medieval Mediterranean: origins and diffusion", in *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*, 112, 2000, pp. 687-714.
- . "Gli ebrei in Sicilia sotto i Normanni e gli Hoenstaufen" in *Ebrei e Sicilia*, Catalogo della mostra (Palermo, 24 aprile-22 maggio 2002), Palermo 2002, pp. 69-92.
- . "«Nam iudei servi regis sunt, et semper fisco regio deputati»: the Jews in the Municipal Fuero of Teruel (1176-1177)", in Harvey J. Hames (a cura di), *Jews, Muslims in and around the Crown of Aragon*, Leiden, Brill, 2004, pp. 97-123.
- . "The King and the Jews: the Jews in the Ruler's Service", in *The Jews of Europe in the Middle Ages*, Atti del convegno di studi (Speyer 20-25 ottobre 2002), Speyer, Historisches Museum der Pfalz, 2004, IV, pp. 43-54.
- Alberigo, Giuseppe. *Decisioni dei Concili Ecumenici*, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1978.
- Aznar y Navarro, Francisco. *Forum Turolii: regnante in Aragonia Adelfonso Rege, anno dominice nativitatis MCLXXVI*, s.l., 1905 (Colección de documentos para el estudio de la Historia de Aragón, s. II).
- Baron, Salo Wittmayer. *A social and religious history of the Jews*, vol. XI, New York-London, Columbia University Press, 1967.
- Bresc, Henri. *Arabi per lingua, Ebrei per religione*, Messina, Mesogea, 2001.
- . "Gli ebrei di Sicilia e la politica nel Medioevo", in *Siculorum gymnasium*, 66, 2003, pp. 263-284.
- Bresc, Henri. "Commune et citoyeneté dans la Sicile des derniers siècles du Moyen Âge", ora in *Mediterranea. Ricerche Storiche*, Quaderni, 11, 2010, pp. 207-234.
- Burgarella, Pietro. *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella, 1 registro (1286-1287)*, Roma, 1981 (Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum, s. III, I).
- Colorni, Vittore. *Legge ebraica e leggi locali: ricerche sull'ambito di applicazione del diritto ebraico in Italia dall'epoca romana al secolo XIX*, Milano, A. Giuffrè, 1945.
- . *Gli ebrei nel sistema del diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1956.

- Foa, Anna. *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all'emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- Gaudio, Matteo. *La comunità ebraica di Catania nei secoli XIV e XV*, Catania, Niccolò Giannotta editore, 1974.
- Genuardi, Luigi. *Il comune nel Medio Evo in Sicilia: contributo alla storia del diritto amministrativo*, Palermo, Fiorenza, 1921.
- Houben, Hubert. "Federico II e gli ebrei", in *Nuova Rivista Storica*, 85, II, 2001, pp. 325-346.
- Huillard-Bréholles, Jean Louis Alphonse. *Historia diplomatica Friderici secundi*, voll. I-VI, Torino, Bottega d'Erasmus, 1963 [Paris, 1852-1861].
- Kisch, Guido. *The Jews in Medieval Germany*, Chicago, The University of Chicago Press, 1949.
- Lagumina, Bartolomeo – Lagumina, Giuseppe. *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia*, (Documenti per servire alla storia di Sicilia), voll. I-III, Palermo, Società Siciliana per la Storia Patria, 1990². [Palermo, Tipografia Michele Amenta, 1884-1909].
- . "Le Giudaiche di Palermo e di Messina descritte da Obadia de Bertinoro", in *Atti della Reale Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo*, s. III, IV, 1897, pp. 1-22.
- Langmuir, Gavin I. *Toward a Definition of Antisemitism*, Berkeley – Los Angeles – London, University of California Press, 1996.
- Lionti, Ferdinando. "Gli Ebrei e la festa di S. Stefano protomartire", in *Archivio Storico Siciliano*, n. s. VIII, 1883, pp. 463-482.
- Milano, Attilio. *Storia degli ebrei in Italia*, Torino, Einaudi, 1963.
- Modica Scala, Giovanni. *Le comunità ebraiche nella contea di Modica*, Modica, Setim, 1978.
- Petralia, Giuseppe. "L'età aragonese. «Fideles servi» vs «regii subditi»", in *L'ebraismo dell'Italia peninsulare dalle origini al 1541. Società, economia, cultura*, Atti del Convegno di studi (Potenza-Venosa, 20-24 settembre 1992), Galatina, Congedo, 1996, pp. 79-114.
- Prosperi, Adriano. "Incontri rituali: il papa e gli ebrei", in Corrado Vivanti (a cura di), *Gli ebrei in Italia. Dall'alto Medioevo all'età dei ghetti*, vol. 1, Torino, Giulio Einaudi editore, 1996.
- Renda, Francesco. "Gli ebrei prima e dopo il 1492", in *Italia Judaica. Gli ebrei in Sicilia sino alla espulsione del 1492*, Atti del convegno di studi (Palermo, 15-19 giugno 1992), Palermo, 1995, pp. 31-54.

- Roth, Norman. "The civic status of the jew in Medieval Spain", in *Iberia and the mediterranean world of the middle ages*, Leiden-New York-Köln, Brill, 1996, pp. 139-161.
- Simonsohn, Shlomo. *The Apostolic see and the Jews*, voll. I-III, Toronto, Pontifical institute of Mediaeval studies, 1989-1991.
- . *The Jews in Sicily*, voll. I-XVII, Leiden-Boston, Brill, 1997-2010.
- . "The Jews and the Law: the Sicilian Model", in Giacomo Lacerenza (a cura di), *Hebraica hereditas: studi in onore di Cesare Colafemmina*, Napoli, Università degli studi di Napoli, 2005, pp. 339-352 (Serie Minor, 70).
- . *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia*, Roma, Viella, 2011.
- Straus, Raphael. *Die Juden im Königreich Sizilien unter Normannen und Staufern*, Heidelberg, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1910; trad. it. di Salvatore Mazzamuto (a cura di), *Gli Ebrei di Sicilia dai Normanni a Federico II*, Palermo, Flaccovio, 1992.
- Toaff, Ariel. "Judei Cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia nel Trecento", in *Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d'Italia*, IV, 2000-2001, pp. 11-28.

